



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 settembre 2016
(OR. en)

10973/16
ADD 3

Fascicolo interistituzionale:
2016/0206 (NLE)

WTO 195
SERVICES 20
FDI 16
CDN 12

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Dichiarazione delle parti relativa alla gestione dei contingenti tariffari

SEZIONE A

***Dichiarazione relativa alla gestione da parte dell'Unione europea
dei contingenti tariffari per le carni bovine e suine a norma del presente accordo***

1. Il principio generale è che la gestione dei contingenti tariffari dovrebbe essere quanto più possibile favorevole agli scambi. Più precisamente, essa non deve compromettere o invalidare gli impegni relativi all'accesso al mercato negoziati dalle parti; deve essere trasparente e prevedibile, ridurre al minimo i costi di transazione per gli operatori commerciali, massimizzare i tassi di utilizzo e mirare a evitare possibili speculazioni.

Struttura del regime di licenze di importazione

**Sottoperiodi trimestrali con riporto tra periodi dei quantitativi inutilizzati
del contingente tariffario**

2. In ciascuno dei quattro trimestri della campagna di commercializzazione, il 25 % del quantitativo del contingente tariffario annuo sarà messo a disposizione per le domande di licenza.
3. Eventuali quantitativi rimasti disponibili alla fine di un trimestre saranno automaticamente riportati al successivo trimestre fino alla fine della campagna di commercializzazione.

Periodo di presentazione delle domande di licenza di importazione

4. Le domande di licenza di importazione saranno ammesse fino a 45 giorni di calendario prima dell'inizio di ciascun trimestre e le licenze di importazione saranno rilasciate almeno 30 giorni di calendario prima dell'inizio del trimestre.
5. Se la richiesta di licenze durante il periodo di presentazione delle domande supera i quantitativi disponibili per il trimestre in questione, le licenze saranno assegnate sulla base di una ripartizione proporzionale.
6. Se il quantitativo disponibile per un trimestre non è completamente assegnato durante il periodo di presentazione delle domande, il quantitativo rimanente sarà reso disponibile per le domande di richiedenti ammissibili per il periodo rimanente del trimestre. Le licenze di importazione saranno rilasciate automaticamente su richiesta fino a quando il quantitativo disponibile per detto periodo sia stato completamente assegnato.

Validità delle licenze

7. Una licenza di importazione è valida:
 - a) a decorrere dalla data di rilascio o, se successiva, dalla data di inizio del trimestre per il quale è rilasciata la licenza di importazione; e
 - b) per cinque mesi dalla data applicabile alla lettera a) o, se precedente, fino alla fine della campagna di commercializzazione.
8. Le licenze di importazione possono essere utilizzate in qualsiasi punto di ingresso nel territorio doganale dell'Unione europea e per spedizioni multiple.

Criteri di ammissibilità

9. I criteri di ammissibilità e il metodo di assegnazione dovrebbero comportare l'assegnazione dei contingenti alle persone che hanno più probabilità di utilizzarli e non devono creare ostacoli alle importazioni.
10. Durante il periodo di presentazione delle domande, i richiedenti ammissibili comprendono gli importatori tradizionali di manzo, bufalo o vitello per le importazioni di carni bovine e gli importatori tradizionali di manzo, bufalo, vitello o maiale per le importazioni di carni suine.
11. In ogni trimestre successivo al periodo di presentazione delle domande, quando le licenze sono rese disponibili su richiesta, i criteri di ammissibilità per i richiedenti saranno ampliati per comprendere i grossisti e i trasformatori di carne accreditati.

Cauzioni

Cauzioni collegate alle domande di licenza di importazione

12. Unitamente alla domanda di licenza sarà costituita una cauzione di importo non superiore a 95 EUR per tonnellata di carne bovina e 65 EUR per tonnellata di carne suina.

Trasferimento delle licenze e della relativa cauzione

13. Le licenze non sono trasferibili.

Restituzione delle licenze e della relativa cauzione

14. I quantitativi non utilizzati delle licenze assegnate possono essere restituiti prima della scadenza e fino a quattro mesi prima della fine della campagna di commercializzazione. Ciascun detentore di licenza può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nella licenza. In caso di restituzione, viene svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
15. Tutti i quantitativi restituiti saranno immediatamente resi disponibili per le domande di altri richiedenti ammissibili per il resto del trimestre e saranno riportati ai trimestri successivi se non richiesti.

Svincolo della cauzione e svincolo dell'intera cauzione al raggiungimento del 95 % delle importazioni

16. Le cauzioni sono svincolate in misura proporzionale ogniqualvolta viene effettivamente realizzata un'importazione.
17. Una volta effettivamente importato il 95 % del quantitativo indicato nella licenza di un importatore, l'intera cauzione è svincolata.

SEZIONE B

Dichiarazione relativa alla gestione da parte del Canada dei contingenti tariffari per i formaggi a norma del presente accordo

1. Il principio generale è che la gestione dei contingenti tariffari dovrebbe essere quanto più possibile favorevole agli scambi. Più precisamente, essa non deve compromettere o invalidare gli impegni relativi all'accesso al mercato negoziati dalle parti; deve essere trasparente e prevedibile, ridurre al minimo i costi di transazione per gli operatori commerciali, massimizzare i tassi di utilizzo e mirare a evitare possibili speculazioni.

2. I criteri di ammissibilità e il metodo di assegnazione dovrebbero comportare l'assegnazione dei contingenti alle persone che più probabilità hanno di utilizzarli e non devono creare ostacoli alle importazioni.

Struttura del regime di licenze di importazione

3. Il quantitativo del contingente tariffario annuo sarà ripartito ogni anno fra i richiedenti ammissibili.
4. Il metodo di assegnazione del contingente tariffario consentirà ogni anno l'accesso di nuovi operatori. Durante il periodo d'introduzione progressiva dall'anno 1 all'anno 5, almeno il 30 % del contingente tariffario sarà disponibile ogni anno per i nuovi operatori. Dopo la fine del periodo d'introduzione progressiva a decorrere dall'anno 6 e negli anni successivi, almeno il 10 % del quantitativo del contingente tariffario sarà disponibile per i nuovi operatori.
5. Il quantitativo del contingente tariffario sarà assegnato sulla base dell'anno civile. Le domande presentate da tutte le parti interessate saranno ricevute e trattate conformemente alle disposizioni dell'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura, decisione ministeriale WT/MIN(13)/39, del 7 dicembre 2013, con un periodo tra le quattro e le sei settimane per la presentazione delle domande. Le importazioni potranno iniziare dal primo giorno dell'anno.
6. Nel caso in cui il contingente tariffario non sia completamente assegnato a seguito del processo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 3, i quantitativi disponibili saranno immediatamente offerti ai richiedenti ammissibili in proporzione alla loro assegnazione, o su richiesta in caso rimangano quantitativi dopo la prima offerta.

Criteri di ammissibilità

7. Per essere ammissibili, i richiedenti devono essere almeno residenti in Canada e regolarmente attivi nel settore caseario canadese nel corso dell'anno.
8. Durante il periodo d'introduzione progressiva dall'anno 1 all'anno 5, un nuovo operatore è un richiedente ammissibile cui non sia stato assegnato un quantitativo del contingente tariffario del Canada per i formaggi nell'ambito dell'OMC.
9. Dopo la fine del periodo d'introduzione progressiva, a decorrere dall'anno 6 e negli anni successivi, un nuovo operatore è un richiedente ammissibile cui non sia stato assegnato un quantitativo del contingente tariffario del Canada per i formaggi nell'ambito dell'OMC o che non abbia ricevuto un'assegnazione del contingente tariffario nell'ambito del presente accordo nell'anno precedente.
10. Un nuovo operatore è considerato tale per un periodo di tre anni.
11. Una volta che un richiedente non è più considerato un nuovo operatore, il richiedente è trattato al pari di tutti gli altri richiedenti.
12. Il Canada può valutare la possibilità di limitare le dimensioni dei quantitativi assegnati ad una determinata percentuale se ciò è ritenuto necessario per promuovere condizioni di importazione competitive, eque ed equilibrate.

Utilizzo delle assegnazioni e delle licenze di importazione

13. Le assegnazioni del contingente tariffario sono valide per un anno contingente o, se rilasciate dopo l'inizio dell'anno contingente, per il resto dell'anno contingente.

14. Al fine di garantire che le importazioni siano in linea con le condizioni del mercato interno e ridurre al minimo gli ostacoli agli scambi, i detentori delle assegnazioni saranno di norma liberi di utilizzare le proprie assegnazioni e di importare qualsiasi prodotto che formi oggetto del contingente tariffario in qualunque momento nel corso dell'anno.
15. Sulla base della sua assegnazione, l'importatore presenterà una domanda di licenza di importazione per ciascuna spedizione del prodotto che forma oggetto del contingente tariffario che l'importatore intende importare in Canada. Le licenze di importazione sono di norma rilasciate automaticamente su richiesta tramite il sistema elettronico di rilascio delle licenze del governo del Canada. In base alle attuali politiche, le licenze di importazione possono essere richieste fino a 30 giorni prima della data di ingresso prevista e sono valide da cinque giorni prima a 25 giorni dopo la data di ingresso.
16. Le licenze non sono trasferibili.
17. Le licenze di importazione possono essere modificate o soppresse.
18. Può essere autorizzato un trasferimento delle assegnazioni.
19. A un detentore di un'assegnazione che utilizzi meno del 95 % della sua assegnazione in un determinato anno può essere inflitta una sanzione per il sottoutilizzo l'anno successivo, nel quale riceverà un'assegnazione che riflette il livello effettivo di utilizzo dell'assegnazione precedente. Un detentore di un'assegnazione cui sia inflitta una sanzione per il sottoutilizzo sarà avvisato prima dell'assegnazione definitiva del contingente.
20. Un detentore di un'assegnazione può restituire un quantitativo non utilizzato della sua assegnazione fino a una data prestabilita. I quantitativi restituiti saranno considerati utilizzati ai fini dell'applicazione della sanzione per il sottoutilizzo. Le restituzioni ripetute possono essere oggetto di sanzioni.

21. I quantitativi restituiti saranno di norma resi disponibili ai detentori di assegnazioni interessati che non abbiano restituito quantitativi non utilizzati delle rispettive assegnazioni il giorno successivo al termine per la restituzione. Successivamente, eventuali quantitativi rimasti possono essere offerti a terzi interessati.
22. Il termine per la restituzione sarà fissato a una data sufficientemente prossima da lasciare un margine di tempo sufficiente per l'utilizzo dei quantitativi restituiti e al contempo sufficientemente lontana da consentire ai detentori di assegnazioni di determinare le proprie esigenze in termini di importazioni fino alla fine dell'anno, possibilmente in prossimità della metà dell'anno contingente.

COOPERAZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTI SUI VEICOLI A MOTORE

Articolo 1

Obiettivi e scopo

1. Le parti prendono atto della cooperazione fra il Canada e la Commissione europea nel settore della scienza e della tecnologia.
2. Le parti confermano il loro impegno comune nei confronti del miglioramento della sicurezza e delle prestazioni ambientali dei veicoli e degli sforzi di armonizzazione profusi nel quadro dell'*accordo globale del 1998 gestito dal Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli (WP.29) ("accordo globale del 1998")* della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE").
3. Le parti prendono atto del loro impegno a moltiplicare gli sforzi in materia di cooperazione regolamentare nell'ambito del presente capo e del capo 21 (Cooperazione regolamentare).
4. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna parte di determinare il livello desiderato di salute, sicurezza e protezione dell'ambiente e dei consumatori.

5. Le parti desiderano rafforzare la cooperazione e incrementare l'uso efficiente delle risorse in ambiti che riguardano i regolamenti tecnici sui veicoli a motore, in modo tale da non compromettere la capacità di ciascuna parte di adempiere alle proprie responsabilità.
6. L'obiettivo del presente allegato è rafforzare la cooperazione e la comunicazione, compreso lo scambio di informazioni, riguardanti le attività di ricerca in materia di sicurezza e prestazioni ambientali dei veicoli a motore connesse allo sviluppo di nuovi regolamenti tecnici o delle relative norme, al fine di promuovere l'applicazione e il riconoscimento dei regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale nel quadro dell'*accordo globale del 1998* e di un'eventuale armonizzazione futura, tra le parti, per quanto riguarda miglioramenti e altri sviluppi nei settori dei regolamenti tecnici sui veicoli a motore o delle relative norme.

Articolo 2

Settori di cooperazione

Le parti si adoperano per scambiare informazioni e cooperare per quanto riguarda le attività nei seguenti settori:

- a) sviluppo e introduzione di regolamenti tecnici o delle relative norme;
- b) verifiche post-attuazione di regolamenti tecnici o delle relative norme;
- c) sviluppo e diffusione di informazioni destinate ai consumatori riguardanti i regolamenti sui veicoli a motore o le relative norme;

- d) scambio di ricerche, informazioni e risultati collegati allo sviluppo di nuovi regolamenti sulla sicurezza dei veicoli o delle relative norme, e alle tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni e i veicoli elettrici; e
- e) scambio delle informazioni disponibili sull'identificazione di difetti connessi alla sicurezza o alle emissioni e su casi di non conformità dei regolamenti tecnici.

Articolo 3

Forme di cooperazione

Le parti si adoperano per mantenere un dialogo aperto e permanente per quanto riguarda i regolamenti tecnici sui veicoli a motore o le relative norme. A tale scopo, le parti si adoperano per:

- a) riunirsi almeno una volta l'anno (comprese le riunioni a margine delle sessioni del WP.29), mediante videoconferenza o, se di persona, alternativamente in Canada e nell'Unione europea;
- b) condividere informazioni riguardanti i programmi e le agende interne e internazionali, compresa la pianificazione di programmi di ricerca collegati allo sviluppo di nuovi regolamenti tecnici o delle relative norme;
- c) contribuire congiuntamente a incoraggiare e promuovere una maggiore armonizzazione internazionale dei requisiti tecnici attraverso consessi multilaterali, come l'*accordo globale del 1998*, nonché mediante la cooperazione nella pianificazione di iniziative a sostegno di tali attività;

- d) condividere e discutere piani di ricerca e sviluppo riguardanti i regolamenti tecnici sulla sicurezza e sulle prestazioni ambientali dei veicoli a motore o le relative norme;
- e) condurre analisi congiunte e sviluppare metodologie e approcci, reciprocamente vantaggiosi, pratici e convenienti, per sostenere e facilitare lo sviluppo di regolamenti tecnici sui veicoli a motore o delle relative norme; e
- f) sviluppare disposizioni supplementari per la cooperazione.

Articolo 4

Integrazione dei regolamenti delle Nazioni Unite da parte del Canada

1. Le parti riconoscono che il Canada ha integrato, con gli adattamenti che ha ritenuto necessari, i regolamenti tecnici contenuti nei regolamenti delle Nazioni Unite nei suoi *Motor Vehicle Safety Regulations*, C.R.C., c. 1038, quali elencati nell'allegato 4-A-1.
2. Il Canada conserva il diritto di modificare il proprio ordinamento, comprese modifiche o revisioni in merito ai regolamenti delle Nazioni Unite da integrarvi o in merito alle modalità o alla portata di tale integrazione. Prima di introdurre tali modifiche, il Canada informa l'Unione europea e, su richiesta, è preparato a fornire informazioni sulla motivazione alla base di tali modifiche. Il Canada continua a riconoscere i pertinenti regolamenti delle Nazioni Unite, a meno che ciò comporti un livello inferiore di sicurezza rispetto alle modifiche introdotte o comprometta l'integrazione nordamericana.

3. Le parti avviano consultazioni tecniche al fine di determinare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, se anche i regolamenti tecnici contenuti nei regolamenti delle Nazioni Unite elencati nell'allegato 4-A-2 debbano essere integrati nei *Motor Vehicle Safety Regulations* del Canada, con gli adattamenti che il Canada ritenga necessari. Tali regolamenti tecnici dovrebbero essere integrati, a meno che ciò comporti un livello inferiore di sicurezza rispetto ai regolamenti del Canada o comprometta l'integrazione nordamericana.
4. Le parti avviano inoltre ulteriori consultazioni tecniche al fine di determinare se altri regolamenti tecnici debbano essere inclusi nell'allegato 4-A-2.
5. Il Canada redige e mantiene un elenco dei regolamenti tecnici contenuti nei regolamenti delle Nazioni Unite che sono integrati nei *Motor Vehicle Safety Regulations* del Canada. Il Canada mette tale elenco a disposizione del pubblico.
6. In un'ottica di promozione della convergenza normativa, le parti scambiano informazioni, nella misura del possibile, sui rispettivi regolamenti tecnici relativi alla sicurezza dei veicoli a motore.

Articolo 5

Considerazione dei regolamenti tecnici dell'altra parte

Quando una parte sviluppa un nuovo regolamento tecnico per i veicoli a motore e le loro parti, o quando ne modifica uno già esistente, prende in considerazione i regolamenti tecnici dell'altra parte, compresi quelli introdotti nel quadro del *Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli* (WP.29) dell'UNECE. Ciascuna parte fornisce, su richiesta dell'altra parte, una spiegazione in merito alla considerazione in cui ha tenuto i regolamenti tecnici di detta altra parte in occasione dello sviluppo dei suoi nuovi regolamenti tecnici.

Articolo 6

Cooperazione con gli Stati Uniti d'America

Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a collaborare con gli Stati Uniti d'America nel settore dei regolamenti tecnici sui veicoli a motore. Se l'Unione europea e gli Stati Uniti concludono un accordo o raggiungono un'intesa sull'armonizzazione dei rispettivi regolamenti tecnici sui veicoli a motore, le parti cooperano al fine di determinare se sia opportuno concludere un accordo o raggiungere un'intesa simile.

ALLEGATO 4-A-1

Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato 4-A

Regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite	Regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite
N. 98	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	CMVSS 108*	Lighting System and Retroreflective Devices
N. 112	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED)	CMVSS 108*	Lighting System and Retroreflective Devices
N. 113	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED	CMVSS 108*	Lighting System and Retroreflective Devices
N. 51	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore	CMVSS 1106*	Noise Emissions

Regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite	Regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite
N. 41	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche	CMVSS 1106*	Noise Emissions
N. 11	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte	CMVSS 206*	Door Locks and Door Retention Components
No. 116 (solo immobilizzatori)	Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato (solo immobilizzatori)	CMVSS 114*	Theft Protection and Rollaway Prevention
N. 42	Condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne i loro dispositivi di protezione (paraurti ecc.) davanti e dietro il veicolo	CMVSS 215*	Bumpers
N. 78	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda la frenatura	CMVSS 122*	Motorcycle Brake Systems
N. 8	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene (appartenenti alle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)	CMVSS 108*	Lighting System and Retroreflective Devices

Regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite	Regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite
N. 20	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene a filamento appartenenti alla categoria H4	CMVSS 108*	Lighting System and Retroreflective Devices
N. 31	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori alogeni sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	CMVSS 108*	Lighting System and Retroreflective Devices
N. 57	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori per motocicli e veicoli simili	CMVSS 108*	Lighting System and Retroreflective Devices
N. 72	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per motocicli che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante e abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (lampade HS1)	CMVSS 108*	Lighting System and Retroreflective Devices
No. 13H (solo controllo elettronico della stabilità)	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura (solo controllo elettronico della stabilità)	CMVSS 126	Electronic Stability Control Systems

Regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite	Regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite
N. 60	Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori	CMVSS 123	Motorcycle Controls and Displays
N. 81	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio	CMVSS 111	Mirrors

* Al 13 febbraio 2013.

Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato 4-A

Regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
N. 12	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto
N. 17	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta
N. 43	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli
N. 48	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
N. 87	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli
N. 53	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
N. 116	Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato (solo immobilizzatori)
N. 123	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi d'illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi — AFS) per autoveicoli

AUTORITÀ COMPETENTI

Autorità competenti dell'Unione europea

1. Il controllo è esercitato in forma condivisa tra i servizi nazionali degli Stati membri e la Commissione europea. A tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per quanto riguarda le esportazioni in Canada, gli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni di produzione e delle pertinenti prescrizioni, compresi le ispezioni o gli audit obbligatori e il rilascio dei certificati sanitari attestanti il rispetto delle misure e delle prescrizioni SPS convenute;
 - b) per quanto riguarda le importazioni dal Canada, gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione europea; e
 - c) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni o delle verifiche dei sistemi di controllo e delle misure necessarie, compresa l'azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e dei requisiti del presente accordo.

Autorità competenti del Canada

2. Salvo diversa indicazione, le seguenti autorità sono responsabili dell'applicazione delle misure SPS nei confronti di animali e prodotti di origine animale e vegetali e prodotti di origine vegetale prodotti internamente, esportati e importati, nonché del rilascio dei certificati sanitari che attestano la conformità delle misure SPS convenute:
 - a) la Canadian Food Inspection Agency ("CFIA");
 - b) il Department of Health, a seconda dei casi; o
 - c) un organismo successore notificato all'altra parte.

CONDIZIONI REGIONALI

Malattie che possono essere oggetto di decisioni di regionalizzazione:

Malattie

1. Afta epizootica
2. Stomatite vescicolare
3. Malattia vescicolare dei suini
4. Peste bovina
5. Peste dei piccoli ruminanti
6. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
7. Dermatite nodulare contagiosa
8. Febbre della Valle del Rift
9. Febbre catarrale degli ovini
10. Vaiolo degli ovicaprini

11. Peste equina
12. Peste suina africana
13. Peste suina classica
14. Influenza aviaria soggetta a denuncia
15. Malattia di Newcastle
16. Encefalomyelitis equina venezuelana
17. Malattia emorragica epizootica

Malattie degli animali acquatici

Le parti possono discutere l'elenco delle malattie degli animali acquatici sulla base del codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI REGIONALI

Malattie degli animali

Da convenire in una fase successiva.

Organismi nocivi per le piante

Da convenire in una fase successiva.

**ORIENTAMENTI PER LA DETERMINAZIONE, IL RICONOSCIMENTO E IL
MANTENIMENTO DELL'EQUIVALENZA**

Determinazione e riconoscimento dell'equivalenza

Da convenire in una fase successiva.

Mantenimento dell'equivalenza

1. Se una parte intende adottare, modificare o abrogare una misura SPS in un'area per la quale ha effettuato un riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 5.6, paragrafo 3, lettera a), o un riconoscimento di cui all'articolo 5.6, paragrafo 3, lettera b), tale parte dovrebbe:
 - a) valutare se l'adozione, la modifica o l'abrogazione di tale misura SPS può pregiudicare il riconoscimento; e
 - b) informare l'altra parte della sua intenzione di adottare, modificare o abrogare la misura SPS, nonché della valutazione di cui alla lettera a). Tale notifica dovrebbe avvenire con adeguato anticipo, affinché sia possibile tenere conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;

2. Se una parte adotta, modifica o abroga una misura SPS in un'area per la quale ha effettuato un riconoscimento, la parte importatrice dovrebbe continuare ad accettare il riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 5.6, paragrafo 3, lettera a), o il riconoscimento di cui all'articolo 5.6, paragrafo 3, lettera b), a seconda dei casi, in tale area fino a quando non abbia comunicato alla parte esportatrice se debbano essere soddisfatte condizioni particolari e, in caso affermativo, quali condizioni particolari debbano essere soddisfatte. La parte importatrice si consulta con la parte esportatrice per stabilire tali condizioni particolari.

RICONOSCIMENTO DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Note generali

1. Se una parte modifica una misura SPS di cui al presente allegato, la misura SPS modificata si applica alle importazioni dall'altra parte, tenendo conto del paragrafo 2 dell'allegato 5-D. Per le misure SPS aggiornate, si rimanda alle pubblicazioni legislative di ciascuna parte.
2. Se una parte importatrice stabilisce che una condizione particolare di cui al presente allegato non è più necessaria, tale parte notifica all'altra parte, conformemente all'articolo 26.5, che non applicherà più detta condizione particolare alle importazioni dall'altra parte.
3. Si precisa che una misura SPS di una parte importatrice non altrimenti menzionata nel presente allegato o una misura di una parte importatrice diversa da una misura SPS si applica, se del caso, alle importazioni dall'altra parte.

SEZIONE A

Misure sanitarie

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Sperma						
Bovini						
Salute animale	Direttiva 88/407	- <i>Health of Animals Act</i> , S.C. 1990, c. 21 - <i>Health of Animals Regulations</i> , C.R.C., c. 296	Centro di raccolta dello sperma clinicamente esente dalla paratubercolosi.	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> - CFIA Artificial Insemination Program	Direttiva 88/407	1. Leucosi bovina enzootica: saggio di immunoassorbimento enzimatico ("ELISA") (siero). Inoltre, laddove possibile, la madre uterina del toro potenziale donatore dovrebbe essere sottoposta a un test ELISA per la ricerca della leucosi bovina enzootica, dopo lo svezzamento del potenziale donatore, con esito negativo. Detto test della madre uterina è necessario per esportare sperma negli Stati membri dell'Unione europea quando lo sperma è raccolto da un toro donatore prima del raggiungimento dei 24 mesi di età; dopo il raggiungimento dei 24 mesi di età è necessario un test ELISA con esito negativo. Il test non è necessario quando il toro potenziale donatore rientra nel programma CHAH (Canada Health Accredited Herd) per la leucosi bovina enzootica.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
						2. Rinotracheite bovina infettiva: ELISA (siero). Il test semestrale per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva in tutti gli animali residenti deve essere eseguito in impianti negativi per la rinotracheite bovina infettiva approvati per l'esportazione nell'Unione europea. Possono esportare sperma nell'Unione europea solo gli impianti negativi per la rinotracheite bovina infettiva.
Embrioni						
Bovini concepiti in vivo						
Salute animale	Direttiva 89/556	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i>, parte XIII		- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> - CFIA Embryo Export Approval Program	Direttiva 89/556 Decisioni 2006/168 2007/240	1. Le femmine donatrici hanno trascorso i sei mesi immediatamente precedenti il prelievo in Canada in non più di due mandrie: a) che erano indenni da tubercolosi in base a risultati ufficiali; b) che erano indenni da brucellosi in base a risultati ufficiali; c) che erano indenni da leucosi bovina enzootica o in cui nessun animale ha presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti; e

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
						d) in cui nessun bovino ha presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti. 2. Non vi è stato alcun focolaio di malattia emorragica epizootica entro un raggio di 10 chilometri dal luogo in cui soggiorna la femmina donatrice nei 30 giorni precedenti il prelievo. 3. Lo sperma è raccolto e immagazzinato in centri di raccolta o immagazzinato in centri di conservazione approvati dalla CFIA, oppure lo sperma è raccolto e immagazzinato in centri di raccolta o immagazzinato in centri di conservazione approvati dall'autorità competente di un paese terzo autorizzato a esportare sperma nell'Unione europea, oppure lo sperma è esportato dall'Unione europea.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Carni fresche						
Ruminanti, equidi, suini, pollame, selvaggina di allevamento (cervi), conigli, ratiti						
Salute pubblica	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2073/2005 2015/1375	- <i>Meat Inspection Act</i> , R.S.C. 1985, c. 25 (1° supp.) - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> , S.O.R./90-288 - <i>Food and Drugs Act</i> , R.S.C., 1985, c. F-27 - <i>Food and Drug Regulations</i> , C.R.C., c. 870	1. Conformità alla normativa canadese sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile. 2. Eviscerazione molto ritardata non consentita. 3. Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice. 4. La carne suina destinata alla trasformazione in un prodotto pronto per il consumo è sottoposta ad analisi o congelata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione.	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulation s, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulation s</i>	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2073/2005 2015/1375	Cfr. appendice A.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
			5. Il sangue è raccolto utilizzando un sistema di raccolta chiuso. 6. La carne derivata da animali macellati tramite procedure di macellazione d'emergenza non è ammissibile agli scambi.			
Prodotti a base di carne						
Ruminanti, equidi, suini, pollame e selvaggina di allevamento						
Salute pubblica	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2073/2005	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	1. Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 4 qualora il prodotto finito sia trattato mediante calore a una temperatura sufficiente a distruggere le Trichine. 2. Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2073/2005	1. Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 6 a) di cui all'appendice A qualora il prodotto finito sia trattato mediante calore a una temperatura sufficiente a distruggere le Trichine. 2. Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice. 3. Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

Area SPS		Esportazioni dall'Unione europea al Canada		Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
			3. Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.			
Carni macinate, preparazioni a base di carne						
Ruminanti, equidi, suini, pollame e selvaggina di allevamento						
Salute pubblica	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2073/2005	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	1. Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili. 2. Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice. 3. Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2073/2005	1. Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili. 2. Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice. 3. Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Proteine animali trasformate destinate al consumo umano						
Ruminanti, equidi, suini, pollame e selvaggina di allevamento						
Salute pubblica	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	1. Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 4 qualora il prodotto finito sia trattato mediante calore a una temperatura sufficiente a distruggere le Trichine. 2. Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004	1. Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 6 a) di cui all'appendice A qualora il prodotto finito sia trattato mediante calore a una temperatura sufficiente a distruggere le Trichine. 2. Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Grasso animale fuso destinato al consumo umano						
Ruminanti, equidi, suini, pollame e selvaggina di allevamento						
Salute pubblica	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	1. Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 4. 2. Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004	1. Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 6 a). 2. Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Involucri di origine animale destinati al consumo umano						
Bovini, ovini, caprini e suini						
Salute pubblica	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	Conformità alla normativa canadese sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile.	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004	Conformità alla normativa dell'Unione europea sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile.
Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi						
Pesce e prodotti della pesca destinati al consumo umano						

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Salute pubblica	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2073/2005 2074/2005	- <i>Fish Inspection Act</i> , R.S.C. 1985, c. F-12 - <i>Fish Inspection Regulations</i> , C.R.C., c. 802 - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	Il pesce affumicato imballato in contenitori sigillati ermeticamente e non congelato contiene una percentuale di sale non inferiore al 9 % (metodo "water phase"). Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.	- <i>Fish Inspection Act</i> - <i>Fish Inspection Regulations</i> s - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulation</i> s	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2073/2005 2074/2005	Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Pesci eviscerati e decapitati destinati al consumo umano						
Salute animale	Direttiva 2006/88	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> , parte XVI - <i>Reportable Disease Regulations</i> , S.O.R./91-2		- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> , parte XVI	Direttiva 2006/88 Regolamento 1251/2008	

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano, compresi echinodermi, tunicati e gasteropodi marini						
Salute pubblica	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2074/2005	- <i>Fish Inspection Act</i> - <i>Fish Inspection Regulations</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.	- <i>Fish Inspection Act</i> - <i>Fish Inspection Regulations</i> - <i>Management of Contaminated Fisheries Regulations</i> , S.O.R./90-351 - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i>	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2074/2005	I molluschi bivalvi vivi sono monitorati in base ai rischi per rilevare la presenza di tossine della sindrome diarroica da molluschi bivalvi. Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Pesce catturato in virtù di una licenza di pesca ricreativa canadese						
Salute pubblica				- <i>Fish Inspection Act</i> - <i>Fish Inspection Regulations</i>	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 2073/2005	Per quanto riguarda il pesce catturato in virtù di una licenza di pesca ricreativa canadese di cui sia titolare l'importatore, si applicano le condizioni seguenti: 1. il pesce è stato catturato nelle acque di pesca canadesi durante il periodo di validità della licenza, in conformità della regolamentazione canadese in materia di pesca sportiva, e i limiti di possesso sono stati rispettati; 2. il pesce è stato eviscerato in condizioni adeguate di igiene e di conservazione; 3. il pesce non appartiene a specie tossiche né a specie che possono contenere biotossine; 4. il pesce è introdotto nell'Unione europea entro il mese seguente la data di scadenza della validità della licenza di pesca ricreativa e non è destinato alla commercializzazione. Al documento di accompagnamento è allegata una copia della licenza di pesca ricreativa.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano						
Formaggi prodotti a partire da latte pastorizzato o da latte non pastorizzato (o termizzato) e latte crudo stagionati per almeno 60 giorni						
Salute pubblica	Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004	<i>- Health of Animals Act</i> <i>- Health of Animals Regulations</i> , s. 34 <i>- Food and Drugs Act</i> <i>- Food and Drug Regulations</i> , parte B, divisione 8 <i>- Canada Agricultural Products Act</i> , R.S.C 1985, c. 20 (4° supp.) <i>- Dairy Products Regulations</i> , S.O.R./79-840	Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.	<i>- Food and Drugs Act</i> <i>- Food and Drug Regulations</i> , parte B, divisione B <i>- Canada Agricultural Products Act</i> <i>- Dairy Products Regulations</i>	Decisione 2011/163 Regolamenti 852/2004 853/2004 854/2004 605/2010	1. Il Canada deve valutare i sistemi di analisi di rischio e punti critici di controllo ("HACCP") degli stabilimenti che non sono riconosciuti nell'ambito del programma Food Safety Enhancement Program ("FSEP")-HACCP per accertarsi che operino conformemente ai principi HACCP. 2. Sul certificato di esportazione devono essere apposte due firme: gli attestati di salute animale sono firmati da un veterinario ufficiale; gli attestati riguardanti la salute pubblica sono firmati da un ispettore ufficiale. Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Involucri di origine animale non destinati al consumo umano						
Suini						
Salute animale	Regolamento 1069/2009	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> , parte IV				
Ossa, corna e zoccoli (escluse le farine) e relativi derivati non destinati al consumo umano						
Salute animale				- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i>	Regolamento 1069/2009	Certificato come previsto dalla decisione 97/534.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Sangue e prodotti sanguigni non destinati al consumo umano						
Ruminanti						
Salute animale	Regolamento 1069/2009	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i>, parte IV e parte XIV - <i>Feeds Act</i>, R.S.C. 1985, c. F-9 - <i>Feeds Regulations</i>, 1983, S.O.R./83-593	Conformità alla normativa canadese sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile.			

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Prodotti dell'apicoltura non destinati al consumo umano						
Salute animale	Regolamento 1069/2009	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> , parte VI	I prodotti devono essere trattati, ad esempio mediante liofilizzazione, irradiazione o imballaggio sotto vuoto.	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> - Bee Products Directive TAHD-DSAT-IE-2001-3-6, 5 gennaio 2011	Regolamento 1069/2009	1. Non sono previste limitazioni per i prodotti dell'apicoltura utilizzati per l'alimentazione animale o umana o per uso industriale. 2. I prodotti dell'apicoltura utilizzati per l'alimentazione delle api sono trattati.
Lana, piume e peli						
Lana						
Salute animale	Regolamento 1069/2009	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> , parte IV	Certificato di origine.	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i>	Regolamento 1069/2009	

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Setole di maiale						
Salute animale	Regolamento 1069/2009	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> , parte IV	Certificato di origine.	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i>	Regolamento 1069/2009	
Uova in guscio e prodotti a base di uova destinati al consumo umano						
Salute animale	Direttive 90/539 2002/99	- <i>Health of Animals Act</i> - <i>Health of Animals Regulations</i> , parte III e parte IV (per uova in guscio e prodotti a base di uova)	1. Attestazione di origine. 2. Certificazione veterinaria.	<i>Egg Products – Import Procedures</i> , AHPD-DSAE-IE-2001-5-3, 20 dicembre 1995	Direttive 90/539 2002/99	

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Questioni orizzontali						
Elenco degli stabilimenti	Regolamenti 2004/852 2004/853 2004/854	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Fish Inspection Act</i> - <i>Fish Inspection Regulations</i> - <i>Canada Agricultural Products Act</i> - <i>Dairy Products Regulations</i>	Elenco richiesto per le carni fresche e i prodotti a base di carne.	- <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i> - <i>Fish Inspection Act</i> - <i>Fish Inspection Regulations</i> - <i>Canada Agricultural Products Act</i> - <i>Dairy Products Regulations</i>	Regolamenti 2004/852 2004/853 2004/854	Le seguenti condizioni si applicano a tutti gli animali e i prodotti di origine animale considerati significativi dal punto di vista della salute pubblica laddove sia richiesto un elenco degli stabilimenti: 1. gli elenchi di stabilimenti e impianti canadesi sono inseriti nel sistema TRACES dal Canada; 2. il Canada fornisce garanzie del fatto che gli stabilimenti soddisfano le condizioni di cui al presente capo, in tutti i suoi elementi. L'Unione europea aggiorna e pubblica l'elenco degli stabilimenti senza indebito ritardo.

Area SPS	Esportazioni dall'Unione europea al Canada			Esportazioni dal Canada all'Unione europea		
	Misure SPS dell'Unione europea	Misure SPS del Canada	Condizioni particolari	Misure SPS del Canada	Misure SPS dell'Unione europea	Condizioni particolari
Acqua	Direttiva 98/83	- <i>Canada Agricultural Products Act</i> - <i>Dairy Products Regulations</i> - <i>Fish Inspection Act</i> - <i>Fish Inspection Regulations</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i> - <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i>		- <i>Canada Agricultural Products Act</i> - <i>Dairy Products Regulations</i> - <i>Fish Inspection Act</i> - <i>Fish Inspection Regulations</i> - <i>Food and Drugs Act</i> - <i>Food and Drug Regulations</i> - <i>Meat Inspection Act</i> - <i>Meat Inspection Regulations, 1990</i>	Direttiva 98/83	

APPENDICE A

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TALUNE ESPORTAZIONI DAL CANADA ALL'UNIONE EUROPEA

1. Conformità alla normativa dell'Unione europea sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile.
2. Le carcasse non devono essere velate.
3. Conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di decontaminazione.
4. Conformità ai test microbiologici per l'esportazione in Finlandia e Svezia di cui al regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.
5. Ispezione ante mortem

Si applicano le procedure di ispezione ante mortem di routine, a condizione che un veterinario CFIA sia presente nei locali in cui è condotta l'ispezione ante mortem degli animali destinati a essere macellati per l'esportazione nell'Unione europea.

6. Ispezione post mortem

a) Suini:

in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione:

- i) i muscoli striati sono sottoposti a test per accertare la presenza di Trichine utilizzando un metodo di digestione convalidato approvato dalla CFIA in un laboratorio CFIA o in un laboratorio riconosciuto a tale scopo dalla CFIA; o
- ii) i muscoli striati sono sottoposti a trattamento con il freddo utilizzando un trattamento approvato dalla CFIA.

b) Bovini di età superiore a 6 settimane:

- i) fegato: incisione sulla faccia gastrica e incisione alla base del lobo caudato per l'esame dei dotti biliari;
- ii) testa: due incisioni dei masseteri esterni parallele alla mandibola.

c) Solipedi domestici:

in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, i muscoli striati sono sottoposti a test per accertare la presenza di Trichine utilizzando un metodo di digestione convalidato approvato dalla CFIA in un laboratorio CFIA o in un laboratorio riconosciuto a tale scopo dalla CFIA.

d) Selvaggina di allevamento - cinghiali:

in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, i muscoli striati sono sottoposti a test per accertare la presenza di Trichine utilizzando un metodo di digestione convalidato approvato dalla CFIA in un laboratorio CFIA o in un laboratorio riconosciuto a tale scopo dalla CFIA.

7. Verifica regolare dell'igiene generale:

in aggiunta ai requisiti igienico-sanitari operativi e preoperativi, si applicano i requisiti relativi ai test sui prodotti per la ricerca di E. coli e Salmonella per gli Stati Uniti d'America (USA) di cui all'allegato T: Testing for Escherichia coli (E. coli) negli stabilimenti di macellazione e all'allegato U: USDA Performance Standards for Salmonella della sezione relativa agli USA del capitolo 11 del Meat Hygiene Manual of Procedures della CFIA.

8. Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

SEZIONE B

Misure fitosanitarie

Da convenire in una fase successiva.

APPROVAZIONE DI STABILIMENTI O IMPIANTI

Ai fini dell'articolo 5.7, paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni e procedure:

- a) l'importazione del prodotto è stata autorizzata, se necessario, dall'autorità competente della parte importatrice;
- b) lo stabilimento o l'impianto è stato approvato dall'autorità competente della parte esportatrice;
- c) l'autorità competente della parte esportatrice ha la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione dello stabilimento o dell'impianto; e
- d) la parte esportatrice ha fornito le informazioni pertinenti richieste dalla parte importatrice.

**PROCEDURA RELATIVA
ALLE PRESCRIZIONI FITOSANITARIE SPECIFICHE RELATIVE
ALL'IMPORTAZIONE**

Un obiettivo fondamentale della presente procedura è che la parte importatrice stabilisca e mantenga, al meglio delle proprie capacità, un elenco di organismi nocivi regolamentati per i prodotti di importanza fitosanitaria nel suo territorio.

1. Se le parti identificano congiuntamente uno specifico prodotto come prioritario, la parte importatrice dovrebbe redigere un elenco preliminare degli organismi nocivi per tale prodotto, entro un termine stabilito dalle parti, dopo aver ricevuto dalla parte esportatrice:
 - a) informazioni sullo status fitosanitario nel territorio della parte esportatrice degli organismi nocivi regolamentati da almeno una delle parti; e
 - b) informazioni sullo status fitosanitario di altri organismi nocivi presenti nel suo territorio sulla base di banche dati internazionali e altre fonti disponibili.
2. L'elenco preliminare di organismi nocivi di una parte importatrice può comprendere gli organismi nocivi già regolamentati nel suo territorio. Tale elenco può inoltre comprendere potenziali organismi nocivi da quarantena per i quali la parte importatrice può richiedere un'analisi del rischio fitosanitario nel caso un prodotto fosse confermato come prioritario a norma del paragrafo 3.

3. Per quanto riguarda i prodotti:

- a) per i quali è stato redatto un elenco preliminare di organismi nocivi a norma del paragrafo 2;
- b) che sono confermati come prioritari dalle parti; e
- c) per i quali la parte esportatrice ha fornito tutte le informazioni pertinenti richieste dalla parte importatrice,

la parte importatrice dovrebbe adottare i provvedimenti necessari per redigerne l'elenco degli organismi nocivi regolamentati, nonché per stabilirne le prescrizioni specifiche relative all'importazione.

4. Se la parte importatrice prevede più di una misura fitosanitaria per ottemperare alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di un particolare prodotto, l'autorità competente della parte esportatrice dovrebbe comunicare all'autorità competente della parte importatrice la misura o le misure che intende utilizzare come base per la certificazione.

**PRINCIPI E ORIENTAMENTI PER LO SVOLGIMENTO
DI UN AUDIT O DI UNA VERIFICA**

Da convenire in una fase successiva.

CERTIFICAZIONE DELLE ESPORTAZIONI

Modello di attestato per i certificati sanitari per gli animali e i prodotti di origine animale

1. I certificati sanitari ufficiali riguardano le partite di prodotti oggetto di scambi commerciali tra le parti.

Attestati sanitari

2. Equivalenza riconosciuta: utilizzare il modello di attestato sanitario (equivalenza delle misure o dei sistemi di certificazione). Cfr. allegato 5-E;

"Il prodotto [nome del prodotto] descritto nel presente certificato è conforme alle pertinenti misure e prescrizioni SPS [dell'Unione europea/del Canada] (*), che sono state riconosciute come equivalenti alle norme e prescrizioni SPS [del Canada/dell'Unione europea] (*) come previsto all'allegato 5-E dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione europea [e dalle condizioni particolari di cui all'allegato 5-E] (*).

* Cancellare le voci non pertinenti."

3. Si continuano a utilizzare le certificazioni esistenti fino a quando non siano adottati certificati sulla base dell'equivalenza.

Lingue ufficiali per la certificazione

4. a) Per l'importazione nell'Unione europea, il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato il posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea; e

b) per l'importazione in Canada, il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del Canada.

Modalità di certificazione

5. Lo scambio di informazioni originali relative al certificato può avvenire mediante un sistema cartaceo o un metodo sicuro di trasmissione elettronica dei dati che offra garanzie equivalenti in termini di certificazione. La parte esportatrice può scegliere di fornire una certificazione ufficiale in formato elettronico se la parte importatrice ha stabilito che sono fornite garanzie di sicurezza equivalenti, compresi l'uso della firma digitale e un meccanismo di non disconoscibilità. Il consenso della parte importatrice all'uso esclusivo della certificazione elettronica può essere registrato per corrispondenza in uno degli allegati al presente capo o in conformità dell'articolo 5.14, paragrafo 8.
6. L'Unione europea può produrre i propri certificati per l'importazione dal Canada di animali vivi e prodotti di origine animale con uno status di equivalenza come definito all'allegato 5-E nel sistema informatico veterinario integrato TRACES.

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E TASSE

SEZIONE A

Frequenza dei controlli

Le parti possono opportunamente modificare, per quanto di loro competenza, la frequenza dei controlli, tenendo conto delle caratteristiche dei controlli effettuati dalla parte esportatrice prima dell'esportazione, dell'esperienza pregressa della parte importatrice con prodotti importati dalla parte esportatrice, dei progressi realizzati con riguardo al riconoscimento dell'equivalenza o dei risultati di altre azioni o consultazioni previste dal presente accordo.

Tabella 1 – Frequenza dei controlli alle frontiere sulle partite di animali vivi, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza normale in base all'articolo 5.10, paragrafo 1
1. Controlli documentali e di identità Ciascuna parte effettua controlli documentali e di identità su tutte le partite	
2. Controlli fisici	
<i>Animali vivi</i>	100 %
<i>Sperma, ovuli o embrioni</i>	10 %
<i>Prodotti di origine animale destinati al consumo umano</i> Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio Uova intere Strutto e grassi fusi Involucro di origine animale Gelatina Carni di pollame e prodotti a base di carni di pollame Carni di coniglio, carni di selvaggina (in libertà/d'allevamento) e relativi prodotti Latte e prodotti lattiero-caseari Ovoderivati Miele Ossa e prodotti a base di ossa Preparazioni a base di carne e carne macinata Cosce di rana e lumache	10 %

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza normale in base all'articolo 5.10, paragrafo 1
<i>Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano</i> Strutto e grassi fusi Involucri di origine animale Latte e prodotti lattiero-caseari Gelatina Ossa e prodotti a base di ossa Pelli di ungulati Trofei di caccia Alimenti trasformati per animali da compagnia Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico Proteine animali trasformate (confezionate) Setole, lana, peli e piume Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli Prodotti dell'apicoltura Uova da cova Letame Fieno e paglia	10 %

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza normale in base all'articolo 5.10, paragrafo 1
<i>Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (spedite alla rinfusa)</i>	100 % per sei partite consecutive [in base al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009], se detti test consecutivi risultano negativi il campionamento casuale è ridotto al 20 % delle successive partite spedite alla rinfusa dalla stessa fonte. Se uno dei campionamenti casuali risulta positivo, l'autorità competente deve sottoporre a campionamento ogni partita della stessa fonte fino a quando sei nuovi test consecutivi risultino negativi.
<i>Molluschi bivalvi vivi</i>	15 %
<i>Pesce e prodotti della pesca destinati al consumo umano</i> Prodotti della pesca in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati o prodotti della pesca essiccati e/o salati Altri prodotti della pesca Crostacei vivi o pesci freschi privati di testa e interiora senza altra lavorazione manuale	15 % 2 %

Ai fini del presente allegato, per "partita" si intende una quantità di prodotti dello stesso tipo, scortata dallo stesso documento o certificato sanitario, trasportata nel medesimo mezzo di trasporto, consegnata da un unico spedizioniere e originaria della stessa parte esportatrice o zona della parte esportatrice.

SEZIONE B

Tasse

Da convenire in una fase successiva.

ESPROPRIAZIONE

Le parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:

1. l'espropriazione può essere diretta o indiretta:
 - a) l'espropriazione diretta si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o una vera e propria confisca; e
 - b) l'espropriazione indiretta si verifica quando una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbiano luogo un trasferimento formale del titolo di proprietà né una vera e propria confisca;
2. per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una parte in una determinata situazione di fatto configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali:
 - a) l'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la mera constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incidono negativamente sul valore economico di un investimento non basta a dimostrare che si è verificata un'espropriazione indiretta;

- b) la durata della misura o della serie di misure adottate da una parte;
 - c) il grado in cui la misura o la serie di misure interferiscono con precise e ragionevoli aspettative di remunerazione del capitale investito; e
 - d) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa;
3. si precisa che, ad eccezione dei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farle apparire manifestamente eccessive rispetto all'obiettivo perseguito, le misure non discriminatorie di una parte, concepite e applicate per tutelare interessi pubblici legittimi come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, non costituiscono espropriazioni indirette.

DEBITO PUBBLICO

1. Ai fini del presente allegato:

per **ristrutturazione negoziata** si intende la ristrutturazione o il consolidamento di un debito di una parte effettuati tramite:

- a) una modifica di strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile; o
- b) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75 % del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione; e

per **legge applicabile** di uno strumento di debito si intendono le norme di una giurisdizione applicabili a detto strumento di debito.

2. Non può essere presentata domanda tesa a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte costituisca violazione di un obbligo a norma delle sezioni C e D né, in caso di già avvenuta presentazione della domanda, quest'ultima può avere seguito a norma della sezione F se la ristrutturazione è, già al momento della presentazione della domanda, una ristrutturazione negoziata o qualora lo diventi successivamente a tale presentazione, salvo il caso in cui la domanda verta su una ristrutturazione in violazione dell'articolo 8.6 o 8.7.

3. In deroga all'articolo 8.22, paragrafo 1, lettera b), e fatto salvo il paragrafo 2, un investitore di una parte non può presentare domanda, a norma della sezione F, tesa a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte costituisca violazione di un obbligo a norma delle sezioni C e D (esclusi gli articoli 8.6 e 8.7)⁷, a meno che siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui l'attore ha presentato richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 8.19.
4. Si precisa che per **debito di una parte** si intende uno strumento di debito di qualunque livello di amministrazione di una parte.

⁷ Si precisa che, semplici differenze nel trattamento accordato da una parte a taluni investitori o investimenti sulla base di obiettivi politici legittimi nel contesto di una crisi del debito, o di una minaccia della stessa, comprese le differenze di trattamento risultanti dall'ammissibilità alla ristrutturazione del debito, non costituiscono una violazione degli articoli 8.6 o 8.7.

ESCLUSIONI DALLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Una decisione adottata dal Canada in seguito a una verifica a norma dell'*Investment Canada Act*, R.S.C. 1985, c. 28 (1° supp.), riguardo all'opportunità di consentire o meno un investimento soggetto a verifica, non è soggetta alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie di cui alla sezione F né al capo 29 (Risoluzione delle controversie). Si precisa che, tale esclusione lascia impregiudicato il diritto delle parti di fare ricorso al capo 29 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda la coerenza di una misura con le riserve di una parte, come indicato nell'elenco della parte di cui all'allegato I, II o III, a seconda dei casi.

ALLEGATO 8-D

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 8.12, PARAGRAFO 6

Coscienti che il tribunale per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti è inteso a garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8.18, paragrafo 1, e non rappresenta un meccanismo di ricorso avverso le decisioni dei tribunali nazionali, le parti ricordano che i tribunali nazionali di ciascuna parte sono responsabili per la determinazione dell'esistenza e della validità dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti riconoscono inoltre che ciascuna parte è libera di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo in materia di proprietà intellettuale nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure. Le parti convengono di verificare il rapporto tra diritti di proprietà intellettuale e ambiti di investimento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo o su richiesta di una parte. A seguito di detta verifica e nella misura necessaria, le parti possono fornire interpretazioni vincolanti per garantire la corretta interpretazione della portata della protezione degli investimenti a norma del presente accordo in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8.31, paragrafo 3.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 8.16, 9.8 E 28.6

Per quanto riguarda gli articoli 8.16, 9.8 (Rifiuto di accordare benefici) e 28.6 (Sicurezza nazionale), le parti confermano di aver convenuto che le misure "per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali" includono la tutela dei diritti umani.

DICHIARAZIONE DEL CANADA SULL'*INVESTMENT CANADA ACT*

Il Canada alzerà la soglia di verifica a norma dell'*Investment Canada Act*, R.S.C. 1985, c. 28 (1° supp.) ("ICA") a 1,5 miliardi di CAD dopo l'attuazione del presente accordo.

Eventuali future modifiche dell'ICA saranno soggette al requisito che tali modifiche non diminuiscano la conformità dell'ICA agli obblighi di investimento del presente accordo.

Come enunciato nella riserva ICA del Canada (allegato I-C-1), la soglia più elevata si applicherà all'acquisizione di un'impresa canadese da parte di un investitore dell'Unione europea che non sia un'impresa pubblica. Per determinare se l'acquirente è un investitore dell'Unione europea si stabilisce se l'acquirente è controllato di diritto da un cittadino nazionale dell'Unione europea o, in assenza di una partecipazione maggioritaria, se l'acquirente è controllato di fatto da cittadini nazionali dell'Unione europea per possesso dei diritti di voto o per nazionalità dei membri del consiglio di amministrazione. Inoltre le imprese dell'Unione europea controllate da cittadini nazionali di paesi partner di accordi di libero scambio esistenti del Canada, con cui il Canada ha preso impegni di investimento, beneficeranno a loro volta della soglia più elevata.

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il Canada modificherà il proprio ICA al fine di integrarvi le modifiche necessarie ai fini dell'innalzamento della soglia di verifica di cui sopra.

**INTESA SUL TRATTAMENTO NAZIONALE RIGUARDANTE
LA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI**

1. La parte UE e il Canada convengono quanto segue in merito all'applicazione dell'articolo 9.3 al trattamento accordato da un'amministrazione provinciale o territoriale del Canada o da una pubblica amministrazione di uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Unione europea riguardo alla prestazione transfrontaliera di servizi quale definita all'articolo 9.1 o dalla prestazione di un servizio da parte di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte.
2. A norma dell'articolo 9.3, un trattamento "non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni ai loro servizi e prestatori di servizi" non si applica a una persona dell'altra parte, o a un servizio prestato da detta persona, se:
 - a) nel caso del Canada, un'amministrazione provinciale o territoriale del Canada accorda un trattamento più favorevole a un prestatore di servizi che è una persona di un'altra amministrazione provinciale o territoriale del Canada, o a un servizio prestato da detto prestatore; e
 - b) nel caso della parte UE:
 - i) un governo di uno Stato membro dell'Unione europea accorda un trattamento più favorevole a un prestatore di servizi che è una persona di un altro Stato membro, o a un servizio prestato da detto prestatore;

- ii) un'amministrazione regionale di uno Stato membro dell'Unione europea accorda un trattamento più favorevole a un prestatore di servizi che è una persona di un'altra amministrazione regionale di detto Stato membro, o a un servizio prestato da detto prestatore; e
 - c) il trattamento più favorevole di cui alle lettere a) e b) è accordato conformemente a specifici diritti e obblighi reciproci applicabili tra detti amministrazioni o governi.
3. Per quanto riguarda la parte UE, il paragrafo 2 comprende in particolare il trattamento accordato conformemente al *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, per quanto riguarda la libera circolazione di persone e servizi, nonché il trattamento accordato tramite qualunque misura adottata conformemente a detto trattato. Una pubblica amministrazione di uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Unione europea può concedere un trattamento più favorevole conformemente al *trattato sul funzionamento dell'Unione europea* alle persone fisiche che sono cittadini nazionali di un altro Stato membro dell'Unione europea, o a imprese costituite conformemente al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea, nonché ai servizi prestati da dette persone fisiche o imprese.

4. Per quanto riguarda il Canada, il paragrafo 2 comprende in particolare il trattamento accordato conformemente all'*Agreement on Internal Trade* canadese, datato 18 luglio 1994, tra il governo del Canada e le amministrazioni delle province e dei territori del Canada ("AIT"), nonché il trattamento accordato tramite qualunque misura adottata conformemente all'AIT e in base ad accordi regionali sulla libera circolazione di persone e servizi.
- Un'amministrazione provinciale o territoriale del Canada può accordare un trattamento più favorevole conformemente all'AIT e a detti accordi regionali alle persone fisiche residenti nel territorio di una parte dell'AIT o dell'accordo regionale o a imprese costituite conformemente al diritto di una parte dell'AIT o dell'accordo regionale aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in Canada, nonché ai servizi prestati da dette persone fisiche o imprese.

**INTESA SUI NUOVI SERVIZI
NON CLASSIFICATI NELLA CLASSIFICAZIONE CENTRALE
DEI PRODOTTI (CPC) PROVVISORIA DELLE NAZIONI UNITE, 1991**

1. Le parti convengono che il capo 12 (Regolamentazione interna) e gli articoli 9.3, 9.5 e 9.6 non si applicano a una misura relativa a un nuovo servizio che non può essere classificato nella CPC 1991.
2. Nella misura del possibile, ciascuna parte invia una notifica all'altra parte prima di adottare una misura incompatibile con il capo 12 (Regolamentazione interna) e con gli articoli 9.3, 9.5, e 9.6 per quanto riguarda un nuovo servizio di cui al paragrafo 1.
3. Su richiesta di una parte, le parti avviano negoziati per includere il nuovo servizio nell'ambito di applicazione del presente accordo.
4. Si precisa che, il paragrafo 1 non si applica a un servizio esistente che potrebbe essere classificato nella CPC 1991, ma non poteva in precedenza essere prestato su base transfrontaliera per impossibilità tecnica.

INTESA SUI SERVIZI DI CORRIERE

1. Le parti convengono quanto segue in merito all'applicazione dell'articolo 8.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 9.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 2, lettera e).
2. Le parti confermano che i servizi di corriere rientrano nei capi 8 (Investimenti) e 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), fatte salve le riserve applicabili specificate negli elenchi delle parti di cui agli allegati I e II. Si precisa che, il trattamento accordato ai servizi di corriere a norma dei capi 8 e 9 non comprende il riconoscimento di diritti di traffico aereo ai prestatori di servizi di corriere. Tali diritti sono soggetti all'*accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri*, firmato a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009.

**ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO
DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

Ai fini del presente allegato, le abbreviazioni sono definite al paragrafo 8 dell'allegato 10-E.

AT

Per questioni di residenza e visti:

Dipartimento III/4 - Residenza, stato civile e cittadinanza
Ministero federale dell'Interno

Per questioni relative al mercato del lavoro:

Norme dell'UE sul mercato del lavoro e affari internazionali in materia di mercato del lavoro
Ministero federale del Lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori

BE

Direzione generale del Potenziale economico
Politicacommerciale

BG

Direttore responsabile per la Migrazione internazionale della manodopera e la mediazione
Agenzia per l'occupazione

CY

Direttore del registro civile e del dipartimento per la Migrazione
Ministero dell'Interno

CZ

Ministero dell'Industria e del commercio
Dipartimento della Politica commerciale comune e delle organizzazioni economiche internazionali

DE

Consigliere CETA
Camera dell'industria e del commercio tedesco-canadese.

DK

Agenzia danese per il Mercato del lavoro e il collocamento
Ministero del Lavoro

EE

Capo del dipartimento per la Migrazione e la politica in materia di frontiere
Ministero estone dell'Interno

EL

Direzione per la Giustizia, gli affari interni e le questioni relative a Schengen
Ministero degli Esteri

ES

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'Economia e della competitività - Direzione generale per il commercio e gli investimenti.

FI

Unità Immigrazione, sezione Lavoratori
Servizio finlandese per l'Immigrazione

FR

Direzione generale degli stranieri in Francia (DGEF)
Ministero degli Interni

HR

Capo del dipartimento della Politica commerciale
Ministero degli Affari esteri ed europei

HU

Dipartimento della Politica commerciale
Ministero degli Esteri e del commercio estero

IE

Immigration and Citizenship Policy Division della Politica dell'immigrazione e della cittadinanza
Servizio irlandese della naturalizzazione e dell'immigrazione

IT

Direzione generale Politica commerciale
Ministero dello Sviluppo economico

LT

Divisione delle Organizzazioni economiche internazionali

Dipartimento delle Relazioni economiche esterne

Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania

LU

Ufficio dei Passaporti, visti et legalizzazioni

Ministero degli Esteri

LV

Ufficio per la Cittadinanza e gli affari migratori della Lettonia

MT

Direttore degli Affari di cittadinanza e degli espatriati

Dipartimento degli Affari di cittadinanza e degli espatriati

Ministero degli Interni e della sicurezza nazionale

NL

Direzione generale per le Relazioni economiche con l'estero

Ministero degli Esteri

PT

Direzione generale per gli Affari consolari e le comunità portoghesi

Ministero degli Esteri

PL

Dipartimento della Politica commerciale
Ministero dell'Economia

RO

Unità Residenza/Soggiorno UE, cittadini SEE e paesi terzi - Direzione della Migrazione
Ispettorato generale per l'Immigrazione (GII)

SE

Ente nazionale per il Commercio
Ministero della Giustizia, divisione Politica della migrazione e asilo

SI

Divisione Politica e legislazione della migrazione
Ufficio per la Migrazione
Affari amministrativi interni, direzione Migrazione e naturalizzazione
Ministero dell'Interno

SK

Dipartimento Polizia degli stranieri
Ufficio Polizia degli stranieri e delle frontiere del Corpo di polizia
Dipartimento della Politica commerciale
Ministero dell'Economia

UK

Capo della Politica di migrazione
Direzione della Politica di immigrazione e di frontiera
Ministero degli Interni

RISERVE ED ECCEZIONI
APPLICABILI IN DETERMINATI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PERSONALE CHIAVE E
I VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

1. Gli articoli 10.7 e 10.9 non si applicano alle misure non conformi esistenti di cui al presente allegato, nella misura della non conformità.
2. Una misura di cui al presente allegato può essere mantenuta in vigore, prorogata, tempestivamente rinnovata o modificata purché la modifica non riduca la conformità della misura agli articoli 10.7 o 10.9 quale esistente immediatamente prima della modifica⁸.
3. Visitatori per motivi professionali a fini di investimento

Tutti i settori	AT: Il visitatore per motivi professionali deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound). CZ: Il visitatore per motivi professionali a fini di investimento deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound). SK: Il visitatore per motivi professionali a fini di investimento deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound). Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica. UK: Durata ammissibile del soggiorno: fino a 90 giorni nell'arco di dodici mesi. Il visitatore per motivi professionali deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound).
------------------------	--

⁸ Il presente paragrafo non si applica alle riserve del Regno Unito.

4. Investitori

Tutti i settori	AT: Verifica della necessità economica. CZ, SK: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, in caso di investitori alle dipendenze di un'impresa. DK: Soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di sei mesi. Se gli investitori desiderano costituire un'impresa in Danimarca come liberi professionisti è necessario un permesso di lavoro. FI: Gli investitori devono essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, in una posizione dirigenziale di prima o seconda fascia. HU: Durata massima del soggiorno pari a 90 giorni qualora l'investitore non sia alle dipendenze di un'impresa in Ungheria. Se l'investitore è alle dipendenze di un'impresa in Ungheria è necessaria una verifica della necessità economica. IT: Se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa è necessaria una verifica della necessità economica. LT, NL, PL: La categoria degli investitori non è riconosciuta per quanto riguarda le persone fisiche che rappresentano l'investitore. LV: Per la fase di preinvestimento, la durata massima del soggiorno è limitata a 90 giorni nell'arco di sei mesi. Nella fase di post-investimento è possibile la proroga a un anno, soggetta a criteri della legislazione nazionale quali l'ambito e l'ammontare dell'investimento. UK: La categoria degli investitori non è riconosciuta: nessun impegno (unbound).
------------------------	---

5. Personale trasferito all'interno di una società (personale specializzato e personale di alto livello)

Tutti i settori	BG: Il numero di persone fisiche straniere alle dipendenze di un'impresa bulgara non può superare il 10 % della media annua di cittadini dell'Unione europea alle dipendenze dell'impresa bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100, tale cifra può, previa autorizzazione, superare il 10 %. AT, CZ, SK, UK: Il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound). FI: Il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro. HU: Le persone fisiche che siano state socie di un'impresa non sono idonee al trasferimento all'interno di una società.
------------------------	--

6. Personale trasferito all'interno di una società (laureati in tirocinio)

Tutti i settori	AT, CZ, FR, DE, ES, HU, SK: La formazione da impartire come risultato del trasferimento di un laureato in tirocinio in un'impresa deve essere collegata alla laurea conseguita dal laureato in tirocinio. BG, HU: Verifica della necessità economica. CZ, FI, SK, UK: Il laureato in tirocinio deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound).
------------------------	---

7. Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutte le attività di cui all'allegato 10-D	DK, HR: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio nel territorio della Danimarca o della Croazia, rispettivamente. LV: Permesso di lavoro necessario per operazioni/attività da svolgersi sulla base di un contratto. SK: Nel caso della prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia, è necessario un permesso di lavoro, compresa una verifica della necessità economica, oltre i sette giorni nell'arco di un mese o i 30 giorni nell'arco di un anno civile. UK: La categoria dei visitatori di breve durata per motivi professionali non è riconosciuta: nessun impegno (unbound).
Ricerca e progettazione	AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, fatta eccezione per le attività di ricerca dei ricercatori scientifici e statistici. NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica.
Ricerche di mercato	AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica. Il requisito della verifica della necessità economica viene meno per le attività di ricerca e analisi di durata non superiore a sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile. Necessario il diploma di laurea. NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica.
Fiere ed esposizioni	AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.

Servizio post-vendita o post-locazione	AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica. Il requisito della verifica della necessità economica viene meno per le persone fisiche che preparano lavoratori alla prestazione di servizi e possiedono conoscenze non comuni. CZ: Permesso di lavoro necessario oltre i sette giorni nell'arco di un mese o i 30 giorni nell'arco di un anno civile. FI: A seconda dell'attività, può essere necessario un permesso di soggiorno. SE: Permesso di lavoro necessario, fatta eccezione per i) le persone che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non si effettua nessuna verifica della necessità economica.
Operazioni commerciali	AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile. FI: La persona fisica deve prestare servizi come dipendente di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte. NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica.
Personale turistico	NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica. FI: La persona fisica deve prestare servizi come dipendente di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte. PL: Nessun impegno (unbound). SE: Permesso di lavoro necessario, fatta eccezione per autisti e personale degli autobus da turismo. Non si effettua nessuna verifica della necessità economica.
Traduzione e interpretazione	AT, NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica. PL: Nessun impegno (unbound).

QUALIFICHE EQUIVALENTI PER TECNICI SCIENTIFICI E DI INGEGNERIA

Ai fini del presente accordo:

- a) per i tecnici di ingegneria (CPC 8672 e 8673): il completamento di un percorso formativo post-secondario di durata triennale presso un'istituzione ufficialmente riconosciuta nel settore delle tecnologie ingegneristiche è considerato equivalente a un diploma di laurea; e
- b) per i tecnici scientifici (CPC 881, 8671, 8674, 8676, 851, 852, 853, 8675 e 883): il completamento di un percorso formativo post-secondario di durata triennale presso un'istituzione ufficialmente riconosciuta nei settori dell'agricoltura, dell'architettura, della biologia, della chimica, della fisica, delle scienze forestali, della geologia, della geofisica, della tecnica mineraria e dell'energia è considerato equivalente a un diploma di laurea.

ATTIVITÀ DEI VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

- a) **riunioni e consultazioni:** persone fisiche che partecipano a riunioni o conferenze, o impegnate in consultazioni con soci in affari;
- b) **ricerca e progettazione:** ricercatori tecnici, scientifici e statistici che conducono ricerche indipendenti o per un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;
- c) **ricerche di mercato:** ricercatori e analisti di mercato che conducono ricerche o analisi per un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;
- d) **seminari di formazione:** personale di un'impresa che entra nel territorio dell'altra parte per ricevere formazione in tecniche e pratiche di lavoro impiegate da società od organizzazioni in detta parte, purché la formazione ricevuta sia limitata all'osservazione, alla familiarizzazione e all'apprendimento in classe;
- e) **fiere ed esposizioni:** personale che partecipa a una fiera per la promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi;
- f) **vendite:** rappresentanti di un fornitore di servizi o merci che acquisiscono ordinativi o trattano la vendita di servizi o merci o concludono accordi sulla vendita di servizi o merci per conto di tale fornitore, ma non consegnano le merci né prestano servizi personalmente. I visitatori di breve durata per motivi professionali non si occupano di vendite dirette al pubblico;

- g) **acquisti:** incaricati dell'acquisto di merci o servizi per conto di un'impresa, o personale con mansioni gestionali e ispettive, che partecipano a un'operazione commerciale effettuata nel territorio dell'altra parte;
- h) **servizio post-vendita o post-locazione:** installatori, personale di riparazione e manutenzione e supervisori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il rispetto di un obbligo contrattuale del venditore, che prestano servizi o preparano lavoratori alla prestazione di servizi, in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizio connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali, compreso il software, acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori del territorio della parte in cui viene chiesto l'ingresso temporaneo, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizio;
- i) **operazioni commerciali:** personale con mansioni gestionali e ispettive e personale dei servizi finanziari (compresi assicuratori, banchieri e broker finanziari) che partecipano a un'operazione commerciale per conto di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;
- j) **personale turistico:** agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici che assistono o partecipano a convegni o fungono da accompagnatori in un viaggio iniziato nel territorio dell'altra parte; e
- k) **traduzione e interpretazione:** traduttori o interpreti che prestano servizi come dipendenti di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte.

**IMPEGNI SETTORIALI RELATIVI AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E
AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI**

1. Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti dell'altra parte tramite la presenza di persone fisiche, in conformità dell'articolo 10.8, per i settori elencati nel presente allegato, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
2. L'elenco di riserve si compone dei seguenti elementi:
 - a) la prima colonna indica il settore o sottosettore in cui si applica la riserva; e
 - b) la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.
3. Per quanto riguarda il Canada, gli impegni settoriali si applicano alle professioni elencate al livello "0" e "A" del sistema di classificazione delle professioni ("NOC") del Canada.

4. In aggiunta all'elenco di riserve di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore una misura relativa alle prescrizioni in materia di qualifiche, alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche, alle prescrizioni in materia di licenze o alle procedure in materia di licenze che non costituisca una limitazione ai sensi dell'articolo 10.8. Tali misure, che comprendono l'obbligo di ottenere una licenza, di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o di superare esami specifici, come gli esami di lingua, anche se non elencate nel presente allegato, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti delle parti.
5. Per quanto riguarda l'Unione europea, nei settori in cui si applica una verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
6. L'Unione europea, con riguardo all'articolo 10.8, assume impegni differenziati per Stato membro, come specificato nell'elenco di riserve di cui al presente allegato.
7. I diritti e gli obblighi che discendono dal presente allegato non sono direttamente applicabili e non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
8. Nell'elenco di riserve di cui al presente allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

ES Spagna

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI Finlandia

FR Francia

EL Grecia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LV Lettonia

LT Lituania

LU Lussemburgo

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SK Repubblica slovacca

SI Slovenia

SE Svezia

UK Regno Unito

CAN Canada

CSS: Prestatori di servizi contrattuali

IP: Professionisti indipendenti

9. L'articolo 10.8, paragrafo 1, si applica ai seguenti settori o sottosettori:
- a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero⁹;
 - b) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;
 - c) servizi di consulenza fiscale;
 - d) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
 - e) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
 - f) servizi medici e dentistici;
 - g) servizi veterinari;
 - h) servizi ostetrici;
 - i) servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico;

⁹ Si applica al presente allegato una riserva per i servizi giuridici di cui agli allegati I o II in cui uno Stato membro indichi il "*diritto interno*" come comprendente il "*diritto dell'UE e dello Stato membro*".

- j) servizi informatici e affini;
- k) servizi di ricerca e sviluppo;
- l) servizi pubblicitari;
- m) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- n) servizi di consulenza gestionale;
- o) servizi connessi alla consulenza gestionale;
- p) servizi tecnici di prova e analisi;
- q) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;
- r) attività estrattive;
- s) manutenzione e riparazione di navi;
- t) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;
- u) manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
- v) manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti;

- w) manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;
- x) servizi di traduzione e interpretazione;
- y) servizi di telecomunicazione;
- z) servizi postali e di corriere;
- aa) servizi edilizi e servizi di ingegneria correlati;
- bb) servizi di ricognizione sul campo;
- cc) servizi di istruzione superiore;
- dd) servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;
- ee) servizi ambientali;
- ff) servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;
- gg) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
- hh) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- ii) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;

- jj) servizi delle guide turistiche;
- kk) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

10. L'articolo 10.8, paragrafo 2, si applica ai seguenti settori o sottosettori:

- a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero¹⁰;
- b) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
- c) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
- d) servizi informatici e affini;
- e) servizi di ricerca e sviluppo;
- f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- g) servizi di consulenza gestionale;
- h) servizi connessi alla consulenza gestionale;
- i) attività estrattive;

¹⁰ Si applica al presente allegato una riserva per i servizi giuridici di cui agli allegati I o II in cui uno Stato membro indichi il "*diritto interno*" come comprendente il "*diritto dell'UE e dello Stato membro*".

- j) servizi di traduzione e interpretazione;
- k) servizi di telecomunicazione;
- l) servizi postali e di corriere;
- m) servizi di istruzione superiore;
- n) servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi;
- o) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
- p) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- q) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

11. Elenco di riserve

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
UE - TUTTI I SETTORI	<u>Durata del soggiorno</u> In AT, UK: Il soggiorno per CSS e IP è limitato a un periodo cumulativo non superiore a sei mesi nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. In LT: Il soggiorno per CSS e IP è limitato a un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di sei mesi, oppure alla durata del contratto, se inferiore. In BE, CZ, MT, PT: Il soggiorno per CSS e IP è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi oppure alla durata del contratto, se inferiore. <u>Tecnici</u> L'allegato 10-C si applica all'UE, esclusi: AT, DE, EL, ES, HU, IT, LT, NL, PT, SK, UK. In CY: L'allegato 10-C si applica esclusivamente in riferimento ai tecnici attivi nei sottosettori CPC 8676, 851, 852, 853 e 883. In FI: Verifica della necessità economica. In FR: L'allegato 10-C si applica esclusivamente in riferimento ai tecnici attivi nel sottosettore CPC 86721. In PL: I tecnici devono possedere un titolo equivalente a una laurea di primo livello o superiore.
CAN – TUTTI I SETTORI	<u>Tecnici</u> CAN: Si applica l'allegato 10-C.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (parte di CPC 861)	<u>CSS:</u> In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Nessuna. In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE, UK: Nessuna. In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna.
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", 86213, 86219 e 86220)	<u>CSS:</u> In AT, BE, CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In BG, CZ, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ¹¹	<u>CSS</u>: In AT, BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nessuna. In BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In PT: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna. <u>IP</u>: UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

¹¹ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)	<u>CSS:</u> In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati. In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. In AT: Solo servizi urbanistici, per i quali: verifica della necessità economica. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati. In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In AT: Solo servizi urbanistici, per i quali: verifica della necessità economica. CAN: Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)	<u>CSS:</u> In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati. In BG, CZ, DE, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. In AT: Solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. In HU: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati. In BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In AT: Solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. In HU: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201)	<u>CSS:</u> In SE: Nessuna. In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Verifica della necessità economica. In FR: Verifica della necessità economica salvo per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno (unbound). In AT: Nessun impegno (unbound) salvo per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica. In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK, UK: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).
Servizi veterinari (CPC 932)	<u>CSS:</u> In SE: Nessuna. In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Verifica della necessità economica. In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK, UK: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	<u>CSS</u>: In SE: Nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound). <u>IP</u>: UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).
Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	<u>CSS</u>: In SE: Nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound). <u>IP</u>: UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi informatici e affini (CPC 84)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati. In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In HR: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici ¹² , e 853)	<u>CSS:</u> UE salvo in SE: È necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto ¹³ . UE salvo in CZ, DK, SK: Nessuna. In CZ, DK, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE salvo in SE: È necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto ¹⁴ . UE salvo in BE, CZ, DK, IT, SK: Nessuna. In BE, CZ, DK, IT, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna.
Servizi pubblicitari (CPC 871)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

¹² Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

¹³ Per tutti gli Stati membri dell'Unione europea salvo UK e DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.

¹⁴ Per tutti gli Stati membri dell'Unione europea salvo UK e DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: Verifica della necessità economica. In PT: Nessuna, salvo per i sondaggi d'opinione pubblica (CPC 86402), per i quali: nessun impegno (unbound). In HU, LT: Verifica della necessità economica salvo per i sondaggi d'opinione pubblica (CPC 86402), per i quali: nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: Verifica della necessità economica. In PT: Nessuna, salvo per i sondaggi d'opinione pubblica (CPC 86402), per i quali: nessun impegno (unbound). In HU, LT: Verifica della necessità economica, salvo per i sondaggi d'opinione pubblica (CPC 86402), per i quali: nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna.
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. In HU: Verifica della necessità economica salvo per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In HU: Verifica della necessità economica salvo per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna.
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	<u>CSS:</u> In BE, CY, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DE: Nessuna, salvo per i periti pubblici, per i quali: nessun impegno (unbound). In FR: Nessuna, salvo per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno (unbound). In BG: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).
Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868)	<u>CSS:</u> In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	<u>CSS:</u> In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)	<u>CSS:</u> In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	<u>CSS:</u> In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).
Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa¹⁵ (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866)	<u>CSS:</u> In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In FI: Nessun impegno (unbound), salvo nel quadro di un contratto post-vendita o post-locazione, per il quale: la durata del soggiorno è limitata a sei mesi. Per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti degli enti pubblici, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

¹⁵ I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio compresi gli elaboratori (CPC 845) rientrano fra i servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In HR: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna.
Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).
Servizi edilizi e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517)	<u>CSS:</u> UE: Nessun impegno (unbound) salvo in BE, CZ, DK, ES, FR, NL e SE. In BE, DK, ES, NL, SE: Nessuna. In CZ: Verifica della necessità economica. In FR: Nessun impegno (unbound) salvo per i tecnici, per i quali: il permesso di lavoro è rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi. È richiesto il superamento della verifica della necessità economica. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).
Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<u>CSS:</u> UE salvo in LU, SE: Nessun impegno (unbound). In LU: Nessun impegno (unbound) salvo per i docenti universitari, per i quali: nessuna. In SE: Nessuna, salvo per prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma, per i quali: nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> UE salvo in SE: Nessun impegno (unbound). In SE: Nessuna, salvo per prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma, per i quali: nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)	<u>CSS:</u> UE salvo in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: Nessun impegno (unbound). In BE, DE, ES, HR, SE: Nessuna. In DK: Verifica della necessità economica. In FI: Nessun impegno (unbound) salvo per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).
Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)	<u>CSS:</u> In BE, CY, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. In HU: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: Verifica della necessità economica. In HU: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna.
Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. In HU: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna. <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, NL, PL, RO, SK: Verifica della necessità economica. In HU: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)	<u>CSS:</u> In CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. In BE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In PL: Verifica della necessità economica salvo per il trasporto aereo, per il quale: nessuna. In BE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ¹⁶) (CPC 7471)	<u>CSS:</u> In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nessuna. In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. In BE, IE: Nessun impegno (unbound) salvo per gli accompagnatori, per i quali: nessuna. CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	<u>CSS:</u> In SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, RO, SK, SI: Verifica della necessità economica. In ES, HR, LT, PL, PT: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessuna. <u>IP:</u> UE: Nessun impegno (unbound). CAN: Nessun impegno (unbound).

¹⁶ Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in luoghi specifici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)	<u>CSS:</u> In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica. In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound). <u>IP:</u> In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Verifica della necessità economica. CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

**INTESA SUI CONIUGI DEI LAVORATORI TRASFERITI
ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ**

1. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea che sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ("direttiva sui trasferimenti intra-societari"), l'Unione europea estende ai coniugi di cittadini canadesi che sono trasferiti all'interno di una società nell'Unione europea il diritto di ingresso e di soggiorno temporaneo riconosciuto ai coniugi dei lavoratori trasferiti all'interno di una società nel quadro della direttiva sui trasferimenti intra-societari; e
2. il Canada estende ai coniugi di cittadini dell'Unione europea che sono trasferiti all'interno di una società in Canada il trattamento concesso ai coniugi di cittadini canadesi che sono trasferiti all'interno di una società nello Stato membro di origine del lavoratore trasferito dell'Unione europea.

ORIENTAMENTI PER GLI ACCORDI DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO

Introduzione

Il presente allegato contiene orientamenti intesi a fornire indicazioni pratiche per facilitare la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco ("MRA") per le professioni regolamentate. Tali orientamenti non sono vincolanti e non modificano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente accordo, né incidono su di essi.

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

periodo di adattamento, un periodo di tirocinio, eventualmente accompagnato da una formazione complementare, di una professione regolamentata nella giurisdizione ospitante sotto la responsabilità di una persona qualificata. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le regole dettagliate che disciplinano il periodo di adattamento, la sua valutazione e la posizione professionale del tirocinante sono stabilite, se del caso, nell'ordinamento della giurisdizione ospitante;

prova attitudinale, una verifica riguardante esclusivamente le conoscenze professionali dei candidati, effettuata dalle autorità competenti della giurisdizione ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del candidato a esercitare in tale giurisdizione una professione regolamentata; e

campo di attività riservata, l'attività o il gruppo di attività riferite a una professione regolamentata.

Forma e contenuto dell'MRA

La presente sezione presenta varie questioni che potrebbero essere contemplate in un negoziato e, se così convenuto, incluse negli MRA definitivi. Essa delinea gli elementi che potrebbero essere richiesti ai professionisti stranieri che intendono beneficiare di un MRA.

1. Partecipanti

Le parti dell'MRA dovrebbero essere indicate chiaramente.

2. Scopo dell'MRA

Lo scopo dell'MRA dovrebbe essere indicato chiaramente.

3. Ambito di applicazione dell'MRA

L'MRA dovrebbe indicare chiaramente:

- a) l'ambito di applicazione dell'MRA, in termini di attività e titoli professionali specifici contemplati;
- b) chi ha il diritto di utilizzare i titoli professionali in questione;

- c) se il meccanismo di riconoscimento si basa su qualifiche formali, su una licenza ottenuta nella giurisdizione di origine o su qualche altro requisito; e
- d) se l'MRA consenta l'accesso temporaneo o permanente alla professione in questione.

4. Disposizioni di riconoscimento reciproco

L'MRA dovrebbe specificare chiaramente le condizioni da soddisfare per il riconoscimento delle qualifiche in ciascuna giurisdizione e il livello di equivalenza convenuto.

Al fine di semplificare e facilitare il riconoscimento delle qualifiche dovrebbe essere preso in considerazione il seguente processo in quattro fasi.

Processo in quattro fasi per il riconoscimento delle qualifiche

Fase 1: verifica dell'equivalenza

Le entità negoziali dovrebbero verificare l'equivalenza generale dei campi di attività riservata o delle qualifiche della professione regolamentata nelle rispettive giurisdizioni.

L'esame delle qualifiche dovrebbe comprendere la raccolta di tutte le informazioni pertinenti ai diritti esclusivi di esercizio correlati a una competenza giuridica a esercitare o alle qualifiche richieste per una specifica professione regolamentata nelle rispettive giurisdizioni.

Di conseguenza, le entità negoziali dovrebbero:

- a) individuare le attività o i gruppi di attività che rientrano nei diritti esclusivi di esercizio della professione regolamentata; e
- b) individuare le qualifiche richieste in ciascuna giurisdizione. Esse possono comprendere i seguenti elementi:
 - i) il livello minimo di istruzione richiesto, ad esempio requisiti di ammissione, durata del percorso di studi e materie studiate;
 - ii) il livello minimo di esperienza richiesto, ad esempio il luogo, la durata e le condizioni della formazione pratica o del tirocinio professionale necessari per ottenere la licenza, o il quadro delle norme deontologiche e disciplinari di riferimento;
 - iii) gli esami superati, in particolare gli esami delle competenze professionali;
 - iv) la misura in cui le qualifiche di una giurisdizione sono riconosciute nell'altra; e

- v) le qualifiche che le autorità competenti in ciascuna giurisdizione sono pronte a riconoscere, ad esempio predisponendo un elenco di determinati diplomi o certificati emessi o facendo riferimento a determinati requisiti minimi che devono essere certificati dalle autorità competenti della giurisdizione di origine, specificando inoltre se il possesso di un determinato livello di qualifica consenta il riconoscimento per alcune attività rientranti nel campo di attività riservata ma non per altre (livello e durata dell'istruzione, ambiti principali oggetto dell'istruzione, materie generali e aree).

Vi è un'equivalenza generale per quanto riguarda i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche della professione regolamentata quando non sussistono differenze sostanziali in questo senso tra le giurisdizioni.

Fase 2: valutazione delle differenze sostanziali

Esiste una differenza sostanziale per quanto riguarda la portata delle qualifiche richieste per esercitare una professione regolamentata quando:

- a) esistono differenze rilevanti nella conoscenza essenziale; o
- b) esistono differenze significative nella durata o nel contenuto della formazione tra le giurisdizioni.

Esiste una differenza sostanziale nel campo di attività riservata se:

- a) una o più attività professionali non rientrano nella professione corrispondente nella giurisdizione di origine;

- b) dette attività sono soggette a formazione specifica nella giurisdizione ospitante; e
- c) la formazione per dette attività nella giurisdizione ospitante riguarda materie sostanzialmente differenti da quelle che rientrano nella qualifica del candidato.

Fase 3: misure compensative

Se le entità negoziali stabiliscono che vi è una differenza sostanziale tra i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche delle giurisdizioni, possono stabilire misure compensative per colmare tale divario.

Una misura compensativa può assumere la forma, tra l'altro, di un periodo di adattamento o, se richiesta, di una prova attitudinale.

Le misure compensative dovrebbero essere proporzionate alla differenza sostanziale che intendono compensare. Le entità negoziali dovrebbero inoltre valutare l'esperienza pratica professionale eventualmente ottenuta nella giurisdizione di origine per determinare se essa sia sufficiente a compensare, interamente o in parte, la differenza sostanziale tra i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche delle giurisdizioni, prima di stabilire una misura compensativa.

Fase 4: individuazione delle condizioni per il riconoscimento

Una volta che la valutazione dell'equivalenza generale dei diritti esclusivi di esercizio o delle qualifiche della professione regolamentata è completata, le entità negoziali dovrebbero specificare nell'MRA:

- a) la competenza giuridica richiesta per praticare la professione regolamentata;

- b) le qualifiche della professione regolamentata;
- c) l'eventuale necessità di misure compensative;
- d) la misura in cui l'esperienza professionale può compensare le differenze sostanziali;
- e) una descrizione di eventuali misure compensative, compreso il ricorso a un periodo di adattamento o a una prova attitudinale.

5. Meccanismi di attuazione

L'MRA dovrebbe indicare:

- a) le regole e le procedure da utilizzare per la sorveglianza e l'applicazione delle disposizioni dell'accordo;
- b) i meccanismi di dialogo e di cooperazione amministrativa tra le parti dell'MRA; e
- c) i mezzi a disposizione dei singoli candidati per affrontare eventuali questioni connesse all'interpretazione o all'attuazione dell'MRA.

Come indicazione per il trattamento dei singoli candidati, l'MRA dovrebbe includere informazioni riguardanti:

- a) il punto di contatto per informazioni riguardanti tutte le questioni relative alla domanda, ad esempio il nome e l'indirizzo delle autorità competenti, le formalità da espletare per il rilascio delle licenze ed eventuali requisiti aggiuntivi da rispettare nella giurisdizione ospitante;

- b) la durata delle procedure per l'elaborazione delle domande da parte delle autorità competenti della giurisdizione ospitante;
- c) i documenti richiesti ai candidati e la forma in cui dovrebbero essere presentati;
- d) l'accettazione di documenti e certificati emessi nella giurisdizione ospitante in relazione alle qualifiche e alle licenze;
- e) le procedure di ricorso o riesame da parte delle autorità competenti.

L'MRA dovrebbe comprendere anche i seguenti impegni da parte delle autorità competenti:

- a) alle richieste relative alle prescrizioni e alle procedure di licenza e qualifica sarà dato seguito tempestivamente;
- b) sarà previsto tempo sufficiente a consentire ai candidati di completare il processo di presentazione delle domande nonché il ricorso o il riesame da parte delle autorità competenti;
- c) le prove o gli esami saranno organizzati con frequenza ragionevole;
- d) gli oneri a carico dei candidati che intendono beneficiare dei termini dell'MRA saranno commisurati ai costi sostenuti dalla giurisdizione ospitante; e
- e) saranno fornite informazioni su eventuali programmi di assistenza per la formazione pratica nella giurisdizione ospitante e su eventuali impegni della giurisdizione ospitante in tale contesto.

6. Concessione di licenze e altre disposizioni nella giurisdizione ospitante

Se applicabile, l'MRA dovrebbe inoltre stabilire tramite quali mezzi e a quali condizioni è possibile ottenere una licenza successivamente alla determinazione dell'ammissibilità, nonché precisare ciò che una licenza comporta, ad esempio i suoi contenuti, l'appartenenza a un ordine professionale, l'uso di titoli professionali o accademici. Eventuali prescrizioni in materia di licenze diverse dalle qualifiche dovrebbero essere spiegate, comprese le prescrizioni relative:

- a) al possesso di un indirizzo amministrativo, una sede o una residenza;
- b) alle conoscenze linguistiche;
- c) al possesso di un attestato di moralità;
- d) al possesso di un'assicurazione di responsabilità civile professionale;
- e) all'ottemperanza ai requisiti della giurisdizione ospitante per l'uso di nomi commerciali o ragioni sociali; e
- f) all'ottemperanza ai requisiti etici della giurisdizione ospitante, ad esempio indipendenza e buona condotta.

Per garantire trasparenza, l'MRA dovrebbe comprendere le seguenti informazioni per ciascuna giurisdizione ospitante:

- a) la pertinente normativa da applicare, ad esempio in merito all'azione disciplinare, alla responsabilità finanziaria o alla responsabilità civile;

- b) i principi della disciplina e dell'applicazione delle norme professionali, compresa la giurisdizione disciplinare ed eventuali conseguenze sull'esercizio delle attività professionali;
- c) le modalità di verifica continua della competenza; e
- d) i criteri e le procedure per la revoca della registrazione.

7. Revisione dell'MRA

Se l'MRA comprende termini per il riesame o la revoca dell'MRA, questi dovrebbero essere indicati chiaramente.

8. Trasparenza

Le parti dovrebbero:

- a) rendere disponibile al pubblico il testo degli MRA conclusi; e
- b) notificare l'una all'altra eventuali modifiche delle qualifiche che potrebbero incidere sull'applicazione o sull'attuazione dell'MRA. Se possibile, a una parte dovrebbe essere concessa l'opportunità di formulare osservazioni sulle modifiche dell'altra parte.

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI FINANZIARI

Elenco del Canada

Servizi assicurativi e connessi

1. L'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione o agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, come definiti alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
 - a) l'assicurazione dei rischi connessi:
 - i) al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e
 - ii) alle merci in transito internazionale;
 - b) la riassicurazione e la retrocessione;
 - c) i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1; e

- d) l'intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e di agenzia, dei rischi connessi ai servizi indicati alle lettere a) e b).

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

- 2. L'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione o agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, come definiti alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
 - a) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e
 - b) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

Servizi di gestione di portafoglio

- 3. L'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione o agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, come definiti alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda la prestazione dei seguenti servizi a un organismo di investimento collettivo situato nel proprio territorio:
 - a) consulenza in materia di investimenti; e

b) servizi di gestione di portafoglio, esclusi:

i) servizi di custodia;

ii) servizi di amministrazione fiduciaria; o

iii) servizi di esecuzione.

4. Ai fini del presente impegno, per gestione di portafoglio si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari.
5. Per organismo di investimento collettivo si intendono fondi di investimento o società di gestione di fondi regolamentati o registrati conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari sui valori mobiliari. Fatto salvo il paragrafo 3, il Canada può esigere che un organismo di investimento collettivo ubicato in Canada mantenga la responsabilità ultima della gestione dell'organismo stesso o dei fondi che gestisce.
6. Le riserve per le misure non conformi stabilite dal Canada nel rispettivo elenco di cui all'allegato III non si applicano ai paragrafi da 3 a 5.

Elenco dell'Unione europea

(applicabile a tutti gli Stati membri dell'Unione europea salvo diversa indicazione)

Servizi assicurativi e connessi

1. A eccezione di **CY, EE, LV, LT, MT e PL**¹⁷, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
 - a) l'assicurazione dei rischi connessi:
 - i) al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e
 - ii) alle merci in transito internazionale;
 - b) la riassicurazione e la retrocessione;
 - c) i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1; e

¹⁷ Le abbreviazioni utilizzate nel presente allegato sono definite al punto 8 della nota introduttiva dell'allegato I (Riserve relative alle misure esistenti e impegni di liberalizzazione).

- d) l'intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e di agenzia, dei rischi connessi ai servizi indicati alle lettere a) e b).

2. Per quanto riguarda **CY**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi:
 - i) al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e
 - ii) alle merci in transito internazionale;
- b) l'intermediazione assicurativa;
- c) la riassicurazione e la retrocessione; e
- d) i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1;

3. Per quanto riguarda **EE**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) l'assicurazione diretta (compresa la coassicurazione);
 - b) la riassicurazione e la retrocessione;
 - c) l'intermediazione assicurativa; e
 - d) i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1;
4. Per quanto riguarda **LV** e **LT**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) l'assicurazione dei rischi connessi:
 - i) al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e
 - ii) alle merci in transito internazionale;

- b) la riassicurazione e la retrocessione; e
- c) i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1;

5. Per quanto riguarda **MT**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

- a) l'assicurazione dei rischi connessi:
 - i) al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e
 - ii) alle merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione; e
- c) i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1;

6. Per quanto riguarda **PT**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali; e
 - b) la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi e connessi)

7. A eccezione di **BE, CY, EE, LV, LT, MT, SI e RO**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e
 - b) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

8. Per quanto riguarda **BE**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1;
9. Per quanto riguarda **CY**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a valori mobiliari;
 - b) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e
 - c) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

10. Per quanto riguarda **EE** e **LT**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) l'accettazione di depositi;
 - b) i prestiti di qualsiasi tipo;
 - c) il leasing finanziario;
 - d) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro;
 - e) garanzie e impegni;
 - f) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa o sul mercato ristretto;
 - g) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;
 - h) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
 - i) la gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
 - j) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

- k) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e
 - l) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.
11. Per quanto riguarda **LV**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;
 - b) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e
 - c) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

12. Per quanto riguarda **MT**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) l'accettazione di depositi;
 - b) i prestiti di qualsiasi tipo;
 - c) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e
 - d) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.
13. Per quanto riguarda **RO**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) l'accettazione di depositi;
 - b) i prestiti di qualsiasi tipo;
 - c) garanzie e impegni;

- d) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
 - e) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e
 - f) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.
14. Per quanto riguarda **SI**, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:
- a) i prestiti di qualsiasi tipo;
 - b) l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;
 - c) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e

- d) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

Servizi di gestione di portafoglio

- 15. L'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda i servizi di gestione di portafoglio erogati a un cliente professionale dell'Unione europea ubicato nell'Unione europea da un ente finanziario canadese costituito in Canada dopo un periodo di transizione di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che, il presente impegno è soggetto al regime normativo prudenziale dell'Unione europea, compresa la valutazione dell'equivalenza¹⁸.
- 16. Ai fini del presente impegno:
 - a) per gestione di portafoglio si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;

¹⁸ Ciò significa che, una volta che la Commissione europea ha adottato la decisione di equivalenza relativa alla gestione di portafoglio e un ente finanziario canadese ha soddisfatto altri requisiti prudenziali dell'Unione europea, detto ente finanziario può prestare servizi di gestione discrezionale di portafoglio a un cliente professionale dell'Unione europea pur non avendo sede nell'Unione europea. Inoltre, le misure di Stati membri dell'Unione europea intese a limitare o vietare la gestione di portafoglio transfrontaliera, comprese le riserve negli elenchi dell'UE di cui agli allegati I e II, non si applicano più al presente impegno.

- b) i servizi di gestione di portafoglio non comprendono:
 - i) servizi di custodia;
 - ii) servizi di amministrazione fiduciaria; né
 - iii) servizi di esecuzione; e
- c) nell'Unione europea i clienti professionali sono quelli definiti al punto 1, lettera e), della sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

**INTESA SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13.16, PARAGRAFO 1, E
DELL'ARTICOLO 13.21**

Le parti riconoscono che le misure prudenziali rafforzano i sistemi finanziari interni, promuovono istituzioni, mercati e infrastrutture sani, efficienti e solidi e favoriscono la stabilità finanziaria internazionale permettendo di prendere decisioni di prestito e investimento più ponderate, migliorando l'integrità del mercato e riducendo i rischi di crisi e contagio finanziari.

Di conseguenza, le parti hanno concordato una misura prudenziale, di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, che consente alle parti di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, e hanno incaricato il comitato per i servizi finanziari, istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera f), di stabilire se e, in caso affermativo, fino a che punto la misura prudenziale si applichi nelle controversie in materia di investimenti nei servizi finanziari a norma dell'articolo 13.21.

Processo relativo all'articolo 13.21

1. Il comitato per i servizi finanziari, nello svolgimento del suo incarico nelle controversie in materia di investimenti a norma dell'articolo 13.21, decide se e, in caso affermativo, fino a che punto la misura prudenziale può essere eccepita.
2. Le parti si impegnano ad agire in buona fede. Ciascuna parte presenta la sua posizione al comitato per i servizi finanziari entro 60 giorni dal deferimento al comitato per i servizi finanziari.

3. Se la parte non coinvolta nella controversia notifica al comitato per i servizi finanziari, entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 2, che ha avviato un processo di determinazione interna su tale questione, il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando la parte notifica al comitato per i servizi finanziari la propria posizione. Una sospensione superiore ai sei mesi è considerata una violazione dell'impegno alla buona fede.
4. Qualora il convenuto non notifichi la sua posizione al comitato per i servizi finanziari entro il termine di cui al paragrafo 2, la sospensione dei termini o dei procedimenti di cui all'articolo 13.21, paragrafo 3, non si applica più e l'investitore può procedere con la domanda.
5. Se il comitato per i servizi finanziari non è in grado di adottare una decisione su una determinazione congiunta entro 60 giorni in relazione a una specifica controversia investitore-Stato riguardante una misura prudenziale, il comitato per i servizi finanziari deferisce la questione al comitato misto CETA¹⁹. Tale periodo di 60 giorni ha inizio dal momento in cui il comitato per i servizi finanziari riceve le posizioni delle parti a norma del paragrafo 2.
6. La determinazione congiunta del comitato per i servizi finanziari o del comitato misto CETA è vincolante per il tribunale solo per la controversia in questione. La determinazione congiunta non costituisce un precedente vincolante per le parti per quanto riguarda la portata e l'applicazione della misura prudenziale o di altri termini del presente accordo.

¹⁹ Ciascuna parte provvede affinché la sua rappresentanza nel comitato misto CETA a tale fine comprenda autorità in materia di servizi finanziari.

7. Salvo diversa decisione del comitato misto CETA, se il comitato misto CETA non giunge a un accordo entro tre mesi dal deferimento di una questione da parte del comitato per i servizi finanziari a norma del paragrafo 5, ciascuna parte rende disponibile la propria posizione al tribunale chiamato a dirimere la controversia. Il tribunale tiene conto di tali informazioni nel processo decisionale.

Principi di alto livello

8. Le parti convengono che l'applicazione dell'articolo 13.16, paragrafo 1, da parte delle parti e dei tribunali dovrebbe essere guidata, tra gli altri, dai seguenti principi:
- a) una parte può stabilire il proprio livello adeguato di regolamentazione prudenziale. In particolare, una parte può stabilire e applicare misure che assicurino un più elevato livello di protezione prudenziale rispetto a quelle fissate nei comuni impegni prudenziali internazionali;
 - b) le considerazioni pertinenti per determinare se una misura soddisfi i requisiti di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, comprendono il grado della sua necessità alla luce dell'urgenza della situazione e le informazioni a disposizione della parte al momento dell'adozione della misura;
 - c) data la natura altamente specializzata della regolamentazione prudenziale, nell'applicazione di tali principi si aderisce quanto più possibile alla normativa e alle pratiche delle rispettive giurisdizioni delle parti e alle decisioni e alle determinazioni dei fatti, comprese le valutazioni del rischio, delle autorità di regolamentazione finanziaria;

- d)
 - i) fatto salvo quanto previsto al punto ii), si considera che una misura soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, se:
 - A) ha un obiettivo prudenziale; e
 - B) non è così severa alla luce del suo scopo da essere palesemente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito; e
 - ii) una misura, pur soddisfacendo i requisiti del punto i), non soddisfa i requisiti dell'articolo 13.16, paragrafo 1, se è una restrizione dissimulata agli investimenti esteri o una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra investitori in situazioni simili;
- e) sempreché una misura non sia applicata in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra investitori in situazioni simili, o una restrizione dissimulata agli investimenti esteri, si considera che tale misura soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, se è:
 - i) in linea con gli impegni prudenziali internazionali comuni alle parti;
 - ii) intesa alla risoluzione di un ente finanziario che non è più economicamente sostenibile o probabilmente non lo sarà più;

- iii) intesa alla ristrutturazione di un ente finanziario o alla gestione di un ente finanziario in difficoltà; o
- iv) intesa al mantenimento o al ripristino della stabilità finanziaria, in risposta a una crisi finanziaria sistemica.

Riesame periodico

9. Il comitato per i servizi finanziari può, con il consenso di entrambe le parti, modificare la presente intesa in qualsiasi momento. Il comitato per i servizi finanziari dovrebbe riesaminare la presente intesa almeno ogni due anni.

In tale contesto, il comitato per i servizi finanziari può sviluppare un'intesa comune sull'applicazione dell'articolo 13.16, paragrafo 1, sulla base del dialogo e delle discussioni condotti in seno al comitato in relazione a specifiche controversie e consapevole degli impegni prudenziali internazionali comuni alle parti.

**INTESA SUL DIALOGO
RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Le parti ribadiscono il loro impegno a rafforzare la stabilità finanziaria. Il dialogo relativo alla regolamentazione del settore dei servizi finanziari in seno al comitato per i servizi finanziari è basato sui principi e sulle norme prudenziali convenuti a livello multilaterale. Le parti si impegnano a incentrare la discussione sulle questioni con impatto transfrontaliero, ad esempio gli scambi transfrontalieri di titoli (compresa la possibilità di adottare ulteriori impegni in materia di gestione di portafoglio), i rispettivi quadri di riferimento per le obbligazioni garantite e per i requisiti di garanzia relativi alla riassicurazione, e a discutere questioni connesse alla gestione delle succursali.